



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 06 Ottobre 2009

In seduta odierna, alle ore **08:30**, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

1)	BULBI	MASSIMO	-	PRESIDENTE
2)	RUSSO	GUGLIELMO	-	VICE PRESIDENTE
3)	BAGNARA	GIANLUCA	-	ASSESSORE
4)	BARAVELLI	BRUNA	-	ASSESSORE
5)	BELLAVISTA	IGLIS	-	ASSESSORE
6)	BRUNELLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE
7)	CASTAGNOLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE
8)	FRANCIA	GIANFRANCO	-	ASSESSORE
9)	GARBUGLIA	LUCIANA	-	ASSESSORE
10)	MERLONI	DENIS	-	ASSESSORE
11)	MONTESI	MARINO	-	ASSESSORE

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE CIANCI GIUSEPPE.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 95041/2009 DELIBERAZIONE N. 473

COMUNE DI GATTEO. VARIANTE AL P.R.G. DENOMINATA “MEDIE STRUTTURE DI VENDITA”, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 27 NOVEMBRE 2008. ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ (VAS) D.LGS. 4/2008 - L.R. 9/2008.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la Variante al PRG denominata “Medie Strutture di Vendita”, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27 novembre 2008 ai sensi dell’art. 15 della LR 47/1978 e trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 17.02.2009, acquisita agli atti con prot. prov. n. 15574 del 17.02.2009;

Premesso che, in sede di formulazione delle osservazioni ex art. 15 LR 47/78 relative alla Variante in oggetto e avvenute con deliberazione di G.P. n. 50228/266 del 26.05.2009, l'Ente scrivente segnalava la necessità di ottemperare alle disposizioni fissate dalla parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per poter procedere all'approvazione della Variante stessa;

Vista la conseguente richiesta del Comune di Gatteo di verifica di assoggettabilità di cui al D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 4/2008, relativa alla Variante in oggetto e trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 23.07.2009 (agli atti con prot. prov. n. 69673/2009);

Atteso che contestualmente alla richiesta di verifica di assoggettabilità, il Comune ha trasmesso a questa Provincia uno specifico elaborato per la valutazione degli impatti significativi sull’ambiente, con valore di rapporto preliminare redatto con esplicito riferimento all’Allegato I del suddetto D.Lgs 152/2006;

Premesso, inoltre, che:

- in data 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”, che ha abrogato gli artt. da 4 a 52 del D.Lgs n. 152/2006, sostituendo quindi la parte II del suddetto decreto n. 152/2006;
- l’art. 6, commi 2, 3 e 3bis, del D.Lgs 152/06, come sostituito dal suddetto decreto 4/2008, individua i piani e programmi sottoposti a procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS), distinguendo da un lato quelli sempre sottoposti a VAS da quelli invece sottoposti a VAS solo ad esito di una valutazione preventiva, sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull’ambiente;
- in data 14 giugno 2008 è entrata in vigore la LR 13 giugno 2008, n. 9 “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- in data 22 luglio 2009 è entrata in vigore la LR 7 luglio 2008, n. 6 “Governo e riqualificazione solidale del territorio” che apporta anche modifiche all’art. 5 della LR 20/00;

Dato atto che:

- in base al combinato disposto dell’art. 35, comma 1, e dell’art. 6, comma 3 bis, del Decreto n. 152/2006, come sostituiti dall’art. 1 del suddetto D.Lgs 4/2008, nonché dell’art. 2, comma 3 della LR 13 giugno 2008, n. 9, il piano in oggetto è sottoposto alla “verifica di assoggettabilità” di cui all’art. 12 del novellato D.Lgs 152/06;
- la Provincia, in qualità di autorità competente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 4 della già citata LR 13 giugno 2008, n. 9, sentita l’autorità procedente e tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;

Richiamati, per i soli aspetti attinenti al procedimento in oggetto, i seguenti contenuti della Variante:

- viene individuata, all'interno di un'area produttiva D3 ricompresa tra Via Erbosa e Via dei Cipressi, una nuova zona idonea ad ospitare l'insediamento di strutture di vendita di prodotti non alimentari di rango medio inferiore (superficie di vendita non superiore a 1.500 mq);
- vengono adeguate le Norme Tecniche di Attuazione per la parte inerente alle medie strutture di vendita, in riferimento alle attuali disposizioni regionali e del PTCP, fissando anche il parametro relativo ai parcheggi pertinenziali per medie strutture di vendita di prodotti non alimentari ed introducendo l'obbligo, per tutte le medie strutture di vendita, di prevedere adeguate dotazioni di posti destinati a cicli e motocicli in aggiunta ai posti auto dovuti.

Fra le modifiche all'art. 119 della NTA, che tratta le predette attività, si prevede la possibilità di ammettere la localizzazione di nuove ed ulteriori strutture di vendita, sia di tipologia alimentare (800 mq di superficie di vendita) che di tipologia non alimentare (elevando il limite a 1.500 mq di superficie di vendita rispetto gli attuali dispositivi comunali) nelle aree già individuate dal PRG vigente;

Come attestato dalla deliberazione di adozione trasmessa, non viene prodotta specifica relazione geologica-geotecnica in quanto con la presente Variante non sono introdotte nuove previsioni edificatorie.

CONSIDERATO

Posto che:

- le osservazioni formulate dall'Ente scrivente ai sensi dell'art. 15 LR 47/78 con D.G.P. n. 50228/266 del 26.05.2009 richiama la necessità di espletare, per la Variante in oggetto, l'opportuna procedura di valutazione ambientale richiamando contestualmente il rispetto dell'art. 67 del PTCP, in quanto le sue disposizioni trattano anch'esse aspetti ambientali;
- in ragione di quanto sopra, la formulazione di tali osservazioni, di seguito riportata, evidenzia espressamente, quale sia il principale tema da approfondire nell'ambito della procedura in oggetto:

“stante che non risulta rispettata la disposizione stabilita dall'art. 67 del PTCP circa la necessità di verificare la sostenibilità dei nuovi insediamenti commerciali in relazione alla dotazione infrastrutturale, con particolare riferimento ai nuovi carichi di traffico che le nuove strutture determinerebbero sulla viabilità ed all'impatto ambientale degli stessi;

a maggior ragione si ribadisce quanto segnalato nella comunicazione prot. prov.le n. 21703 del 05.03.2009 circa la necessità di ottemperare alle disposizioni della parte II del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., in modo integrato con quanto sopra segnalato, per poter procedere all'approvazione della Variante in oggetto”;

A) Modifiche normative

Stante che:

- il rapporto preliminare trasmesso (prot. prov. n. 69673/2009) tratta unicamente la proposta di un'area produttiva per la quale si prevede la possibilità di accogliere medie strutture commerciali e nulla viene detto, invece, in merito agli impatti originati dalle modifiche

normative proposte nell'ambito della Variante e alle condizioni di sostenibilità ad esse riferite;

- il PRG vigente contempla già delle aree destinate ad accogliere medie strutture di vendita, nella consistenza e alle condizioni fissate dalle attuali norme e derivanti dalle risultanze della Conferenza Provinciale dei Servizi conclusasi il 21 marzo 2000. Il PTCP non consente modifiche di natura esclusivamente normativa ma richiede, come espressamente indicato dall'art. 67, che sia dimostrato il rispetto di specifici requisiti utili alle valutazioni dei profili di sostenibilità ambientale, come ribadito in sede di osservazione ex art. 15 LR 47/78;
- **visto quanto sopra, constatata l'assenza di uno studio relativo ai requisiti di sostenibilità richiesti, è necessario attivare una procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui agli art. da 13 a 18 del D.Lgs 152/2006 come modificato dal D.Lgs 4/2008 affinché si possa procedere all'approvazione delle modifiche proposte in via normativa.**

B) Comparto D3 Via Erbosa – Via Cipressi

- la relazione di Variante non chiarisce il numero di medie strutture commerciali non alimentari per le quali si prevede la possibilità di insediamento nell'area ed il corrispondente recepimento normativo per allineare la disciplina di PRG ai dispositivi dell'art. 67 di PTCP fissa, al comma 5 dell'art. 119, una soglia massima pari a 5.000 mq di superficie di vendita complessiva, al fine di scongiurare una concentrazione tale da originare attrattività di rango sovralocale;
- il rapporto preliminare trasmesso non ipotizza espressamente una quantificazione delle superfici di vendita accoglibili dal comparto D3, ma cita (pag. 5) l'inserimento di *“una nuova media struttura di vendita di progetto non alimentare”*. Non viene riportata alcuna considerazione su base parametrica del carico indotto dalla nuova proposta (addetti, fruitori, etc..) riconducibile ad un dimensionamento e, di conseguenza, non è univocamente definibile la quota di superfici previste, così che non risulta possibile “soppesare” adeguatamente la rilevanza degli oggetti in esame;
- rimane indeterminato il livello qualitativo e quantitativo degli impatti e degli effetti ambientali prodotti;
- **si rende necessario, pertanto, esplicitare la quantificazione delle attività insediabili nel comparto, anche in ragione del fatto che all'entità delle superfici da validarsi corrisponde la stima dei livelli e delle condizioni di sostenibilità ambientale cui riferirsi;**

Preso atto che viene dichiarato, quale esito del rapporto preliminare, che si esclude una rilevanza degli impatti dovuti alla proposta contenuta nella Variante, ritenendo non necessario assoggettare la stessa ad ulteriori approfondimenti, tuttavia si osserva che:

- rispetto i temi espressamente richiesti in sede di osservazioni art. 15 LR 47/78 tale documento si limita a segnalare che l'area si trova nelle vicinanze del nuovo casello autostradale del Rubicone e che l'accessibilità ai servizi e al sistema viario è stimata buona e sarà migliorata con la realizzazione della nuova infrastruttura. A tal riguardo:
 - non viene prodotta alcuna indagine o quantificazione dei flussi di traffico attuali e di quelli conseguenti alla proposta di progetto sulla rete locale;
 - non risulta caratterizzato, dal punto di vista della funzionalità, lo stato attuale e futuro della rete locale e dei relativi nodi interessati, ciò mentre il PTCP ci dice che il tratto di SP 33 “Gatteo” sul quale verosilmente si attesterà l'accesso al comparto presenta un livello di congestione molto alto all'anno 2008 e addirittura altissimo al 2025;

- non viene fornita alcuna indicazione circa l'ubicazione, la configurazione, ed il livello prestazionale da richiedersi per il sistema di allacciamento dell'area alle infrastrutture per la mobilità, anche relative al trasporto pubblico, presenti e/o di progetto (punti 5.3.3 e 5.3.4 della DGR 1253709);

Ritenuto che:

- l'area in questione risulti collocata in una porzione di territorio per la quale, in mancanza di specifiche indicazioni progettuali, è verosimile ipotizzare che essa trovi accesso dallo snodo viario situato a sud-ovest della stessa, sulla SP 33 "Gatteo";
- tale infrastruttura viaria, consideratane l'estrema vicinanza al nuovo casello autostradale, sarà chiamata quindi ad assolvere la funzione di connettore principale fra il sistema della mobilità locale e la grande viabilità nazionale, smistando quindi significativi carichi di traffico;

Rilevato, inoltre, che l'innesto viario posto a diretto servizio dell'area proposta si svilupperà lambendo alcuni insediamenti residenziali esistenti (classificati da PRG come zone B2) ed il cimitero (zona G3). Si segnala che:

- la presenza di tali elementi determina delle fasce di attenzione per la salvaguardia del comfort acustico. Questo aspetto potrebbe originare indicazioni e/o prescrizioni per il migliore assetto insediativo del comparto, teso ad innalzarne il livello di qualità ambientale;
- il traffico indotto dalla nuova struttura commerciale, inoltre, non dovrà essere causa, per le residenze presenti, di un'esposizione a livelli eccessivi di inquinamento dell'aria;

In merito a ciò:

- la relazione trasmessa attesta che non vengono superati i livelli di qualità ambientale e non vi sono interferenze tali da provocare problemi di tipo sanitario per modifica dei parametri ambientali quali acqua, suolo, aria e rumore, ma nulla viene detto sulle caratteristiche acustiche del contesto e le relative compatibilità fra destinazioni d'uso produttive, commerciali, residenziali e cimiteriali, anche in rapporto al rumore generato dai flussi indotti dalla nuova previsione sul tronco stradale a diretto servizio dell'area. **Si invita il il Comune a considerare quanto previsto dal punto 4.2.3 lettera b della deliberazione regionale n. 1253 del 23.09.1999.**

Non risulta presente la classificazione acustica comunale e, pertanto, si **richiama il rispetto dell'art. 17 della LR 15/2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"**;

- l'incremento delle emissioni atmosferiche, che viene stimato sul rapporto preliminare non rilevante e per le quali non si prevede mitigazione, viene valutato unicamente assimilando la nuova previsione alla destinazione d'uso residenziale, senza considerare gli apporti imputabili all'aumento di traffico attratto dall'attività commerciale in questione.

Risulta necessario considerare anche le emissioni originate dal traffico nel valutare gli impatti sulla qualità dell'aria conseguenti alle previsioni di Variante;

Considerate le carenze riscontrate nella documentazione trasmessa e descritte nella soprastante parte narrativa, con particolare riferimento agli elementi evidenziati dalla deliberazione di G.P. n. 50228/266 del 26.05.2009, si ritengono non adeguatamente affrontati i relativi aspetti ambientali e, pertanto, si rende necessario disporre di un approfondimento da redigersi nell'ambito di una procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui agli art. da 13 a 18 del D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 4/2008 per dirimere le incertezze ad oggi caratterizzanti la proposta e poter così pervenire all'espressione di un congruo parere;

Dato atto, comunque, che la trasformazione del comparto è soggetta a piano attuativo per il quale lo stesso rapporto preliminare indica l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile citando

espressamente, fra i temi da affrontare, *“la realizzazione della viabilità di collegamento e integrazione con l'abitato di Gatteo e con il limitrofo casello autostradale”* e richiamando a tal proposito il comma 3 dell'art. 5 LR 20/00 così come modificato dalla LR 6/2009 che prevede:

“L'amministrazione procedente, nel disporre il documento di Valsat dei propri piani può tener conto che talune previsioni e aspetti possono essere più adeguatamente decisi e valutati in altri successivi atti di pianificazione di propria competenza, di maggior dettaglio, rinviando agli stessi per i necessari approfondimenti”;

Si ritiene, pertanto, che la procedura di VAS in parola possa, in alternativa, essere effettuata in sede di pianificazione attuativa nel rispetto di precise prescrizioni da assegnarsi al PUA e che interpretino adeguatamente quantomeno i rilievi precedentemente sollevati.

Ciò affinché la valutazione non si limiti a considerare il puntuale intervento previsto all'interno del comparto in modo avulso e indipendente dal contesto, ossia intendendolo erroneamente come una possibilità già acquisita, ma piuttosto affronti i diversi temi che concorrono alla definizione delle soglie e delle condizioni di sostenibilità per giungere alla validazione della proposta.

Si precisa, pertanto, che l'esito di tale VAS sarà vincolante affinché si possa effettivamente assentire all'insediamento di nuove strutture commerciali di dimensioni medie-inferiori, nei limiti e nella consistenza derivanti, per l'appunto, dalla verifica del rispetto delle condizioni di sostenibilità da assicurare;

Atteso, inoltre, che:

- in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del suddetto Decreto Legislativo, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare ARPA sezione di Forlì-Cesena e AUSL dipartimento di Cesena.
- a tali Enti è stato trasmesso il “Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS” relativo alla variante in oggetto, in data 28.07.2009 con Prot. Prov. n. 70600/2009;

Rilevato che:

- i soggetti di cui sopra hanno espresso loro parere favorevole sulla Variante in oggetto, escludendo la necessità di procedere a VAS, con atto acquisito al Prot. Prov. n.84590 del 31.08.2009;
- in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, la Provincia ha già espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 5 LR 19/2008 nell'ambito della citata delibera n. 50228/266 del 26.05.2009;

Dato atto, infine, che:

- ai sensi del 4° comma dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006, in data 22.09.2009 è stata comunicata al Comune la proposta in merito agli esiti della presente procedura;
- il Comune, con successiva nota di integrazione assunta con atto prot. com. 11269/2009, ha attestato che non sono pervenute osservazioni per la Variante in oggetto;
- la stessa trasmissione contiene anche un'integrazione del rapporto preliminare ambientale;

Rilevato, tuttavia, che i contenuti di tale documentazione non introducono, nella sostanza, alcun ulteriore e significativo elemento e/o dettaglio conoscitivo che, mettendo a disposizione adeguate informazioni, consenta la formulazione di un congruo parere e, in particolare, non risultano soddisfatte le specifiche richieste già più volte ribadite, come desumibili dalle note precedentemente richiamate nella sezione narrativa.

Si da atto, comunque, che tale elaborato intende esplicitamente riferirsi all'intera Variante, compresa quindi la parte normativa.

Nulla viene detto, a tal proposito, in merito agli impatti legati ad eventuali effetti cumulativi e/o

sinergici, pur trattandosi per l'appunto di previsioni ricadenti su più aree del territorio comunale.

Ritenuto, pertanto, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale sopra richiamati, che:

- in merito al punto A) Modifiche normative:
constatata l'assenza di uno studio relativo ai requisiti di sostenibilità richiesti, la Variante al PRG denominata “Medie Strutture di Vendita”, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27 novembre 2008, debba essere sottoposta alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 4/2008 affinché si proceda all'approvazione delle modifiche proposte in via normativa;
- in merito al punto B) Comparto D3 Via Erbosa – Via Cipressi:
la specifica proposta debba essere sottoposta alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 4/2008 o, in alternativa, che la VAS in parola possa essere effettuata in sede di pianificazione attuativa nel rispetto di precise prescrizioni da assegnarsi al PUA e che interpretino adeguatamente quantomeno i rilievi precedentemente sollevati.
Ciò affinché la valutazione non si limiti a considerare il puntuale intervento previsto all'interno del comparto in modo avulso e indipendente dal contesto, ossia intendendolo erroneamente come una possibilità già acquisita, ma piuttosto affronti i diversi temi che concorrono alla definizione delle soglie e delle condizioni di sostenibilità per giungere alla validazione della proposta.
Si precisa, pertanto, che l'esito di tale VAS sarà vincolante affinché si possa effettivamente assentire all'insediamento di nuove strutture commerciali di dimensioni medie-inferiori, nei limiti e nella consistenza derivanti, per l'appunto, dalla verifica del rispetto delle condizioni di sostenibilità da assicurare;

tutto ciò considerato;

richiamato quanto indicato nella soprastante parte narrativa;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/00;

a voti unanimi

DELIBERA

- 1) **Relativamente al punto A) Modifiche normative:**
constatata l'assenza di uno studio relativo ai requisiti di sostenibilità richiesti, di assoggettare la presente Variante alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 4/2008 affinché si possa procedere all'approvazione delle modifiche proposte in via normativa;
- Relativamente al punto B) Comparto D3 Via Erbosa – Via Cipressi:**
di assoggettare la specifica proposta a procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 4/2008 o, in alternativa, di disporre che la VAS in parola possa essere effettuata in sede di pianificazione attuativa nel rispetto di precise prescrizioni da assegnarsi al

PUA e che interpretino adeguatamente quantomeno i rilievi precedentemente sollevati.

Ciò affinché la valutazione non si limiti a considerare il puntuale intervento previsto all'interno del comparto in modo avulso e indipendente dal contesto, ossia intendendolo erroneamente come una possibilità già acquisita, ma piuttosto affronti i diversi temi che concorrono alla definizione delle soglie e delle condizioni di sostenibilità per giungere alla validazione della proposta.

Si precisa, pertanto, che l'esito di tale VAS sarà vincolante affinché si possa effettivamente assentire all'insediamento di nuove strutture commerciali di dimensioni medie-inferiori, nei limiti e nella consistenza derivanti, per l'appunto, dalla verifica del rispetto delle condizioni di sostenibilità da assicurare;

- 2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000;
- 3) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di Gatteo per il seguito di competenza.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che copia della deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questa Provincia dal _____ per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno della predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
